



# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N. 231/2001)

## PROCEDURA WHISTLEBLOWING

---

**IFCQ CERTIFICAZIONI SRL a socio unico**

Capitale Sociale € 30.000,00 i.v.

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E SEDE CENTRALE

**San Daniele del Friuli (UD)** Via Rodeano n. 71 | 33038

Tel. 0432 940349 | Fax 0432 943357 | E-mail: [info@ifcq.it](mailto:info@ifcq.it)

C.F. P.IVA n. 02910180302

REA UD – 297316 | PEC: [ifcq@pec.it](mailto:ifcq@pec.it)

**SEDI OPERATIVE**

**Barberino T. (FI)** Strada Sant'Appiano n. 9/H | 50021  
Tel. 055 8078368 | Cell. 347 0064257

**Bolzano** Via Max Valier n. 4/B | 39100  
Tel. 0471 401144 | Fax 0471 408547

**Fidenza (PR)** Via XXIV Maggio n. 48 | 43036  
Tel. 0524 81958 | Fax 0524 591556



## 1. PREMESSA

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 24/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La normativa introduce importanti novità in materia di Whistleblowing e, per quanto rileva in queste sede, richiede alle organizzazioni aziendali già dotate di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di adeguare le proprie procedure nonché i propri canali di gestione delle segnalazioni al nuovo dettato normativo.

Più nello specifico, il D.Lgs. n. 24/2023 è intervenuto sull'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 con riferimento alla disciplina del Whistleblowing, abrogando i commi 2-ter e 2-quater e modificando il comma 2-bis, stabilendo espressamente che i Modelli Organizzativi devono prevedere “ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare”.

Alla luce del nuovo Decreto nasce, quindi, l'esigenza di adeguamento della procedura relativa alle segnalazioni di IFCQ CERTIFICAZIONI SRL alle nuove esigenze normative.

Si precisa che la presente procedura descrive e disciplina esclusivamente le novità normative riferite all'organizzazione aziendale già dotata di Modello 231.

## 2. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

L'istituto del Whistleblowing è riconosciuto come uno strumento fondamentale di emersione degli illeciti all'interno dell'organizzazione aziendale attraverso la segnalazione da parte di coloro che si trovano in una posizione privilegiata per rilevare comportamenti o situazioni anomale all'interno della Società.

Affinché tale istituto operi efficacemente è, però, necessario assicurare una protezione adeguata ed equilibrata ai soggetti segnalanti (c.d. Whistleblower) ed evitare, quindi, che venga omessa la segnalazione di un illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La normativa prevede una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower che segnala la violazione di illeciti di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa in modo tale che sia maggiormente incentivato all'effettuazione delle segnalazioni.



Pertanto, IFCQ CERTIFICAZIONI SRL ha adottato un sistema di regole in grado di assicurare la tutela della riservatezza del segnalante, garantendone al contempo la protezione da discriminazioni o ritorsioni.

### 3. SCOPO

Scopo della presente procedura è quello di tutelare coloro che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro e ad infondere una “coscienza sociale” all’interno dei luoghi di lavoro, che invogli il singolo ad attivarsi per denunciare eventuali illeciti di cui sia venuto a conoscenza.

La procedura mira, inoltre, a rimuovere i possibili fattori che possono disincentivare il ricorso alla segnalazione, quali dubbi e incertezze circa:

- la procedura da seguire;
- i timori di ritorsioni o discriminazioni da parte dei vertici aziendali, dei superiori gerarchici etc.;
- l’eventuale rivelazione di segreti di ufficio, professionali, scientifici o industriali.

In tale prospettiva, il proposito perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela offerte nel nostro ordinamento.

### 4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il D.Lgs. 24/2023 comprende, tra gli altri, nel suo ambito di applicazione i soggetti del settore privato che:

- rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

IFCQ CERTIFICAZIONI SRL rientra, pertanto, nell’ambito di applicazione della nuova normativa per il solo fatto di essere dotata del Modello 231.

### 5. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

L’art. 3, comma 3, D.Lgs. 24/2023 ha esteso il concetto di whistleblower a diversi soggetti. Più nello specifico, sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di IFCQ CERTIFICAZIONI SRL, in qualità di:

- Lavoratori subordinati - ivi compresi i lavoratori il cui rapporto è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (per esempio rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato,



somministrazione, apprendistato e lavoro accessorio) o lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto è disciplinato dall'art. 54- bis del D.L. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla L. 96/2017);

- Lavoratori autonomi ivi compresi i:

- Lavoratori autonomi indicati al capo I della L. n. 81/2017. Si tratta dei lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del Codice civile, ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo c.c. Questi includono, ad esempio, i lavoratori autonomi che esercitano le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi come psicologi, architetti, geometri etc.;
- Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del Codice di procedura civile. Ci si riferisce ai rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Ad esempio, avvocati, ingegneri, assistenti sociali che prestano la loro attività lavorativa per un soggetto del settore privato organizzandola autonomamente;
- Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 81/2015. Si tratta - ai sensi del co. 1 della citata norma - delle collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro";

- Lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

- Liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso IFCQ CERTIFICAZIONI SRL;

- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;

- Azionisti e le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

## 6. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 24/2023 si intendono per violazioni quei comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità morale della società e consistono in:



- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni di modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato del D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 relativi ai seguenti settori:
  - Appalti pubblici;
  - Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - Sicurezza e conformità dei prodotti;
  - Sicurezza dei trasporti;
  - Tutela dell'ambiente;
  - Radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - Salute pubblica;
  - Protezione dei consumatori;
  - Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (di cui all'art. 325 TFUE);
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del TFUE) comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea indicati nei numeri di cui sopra 3), 4) e 5).

La segnalazione può avere, inoltre, ad oggetto:

- Informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;



- Le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- I fondati sospetti riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

## **6.1 CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231 O VIOLAZIONI DEL MOG**

Si tratta di tutte quelle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e, quindi, consistenti nella realizzazione dei reati presupposto previsti dalla normativa nonché le violazioni del modello di organizzazione adottato da IFCQ CERTIFICAZIONI SRL.

A titolo meramente esemplificativo, la segnalazione può riguardare, quindi, comportamenti, atti od omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti (es.: violazione di leggi, atti di corruzione, frodi);
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale (es.: cattivo funzionamento dell'azione amministrativa);
- attuate in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine di IFCQ CERTIFICAZIONI SRL;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- che possano arrecare pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso IFCQ CERTIFICAZIONI SRL;
- che possano indurre favoritismi.

## **6.2 SEGNALAZIONI RICEVIBILI**

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. L'art. 3, comma 4, D.Lgs. 24/2023 specifica, infatti, che il segnalante può effettuare la segnalazione quando:

- a) il rapporto giuridico è in corso;



- b) il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c) durante il periodo di prova;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

La segnalazione deve avere ad oggetto fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti e non deve riguardare lamentele di carattere personale. Ciò è specificato dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 24/2023, che dispone che la normativa non si applica *“alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ...”*.

L'istituto in argomento, quindi, non deve essere utilizzato per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni o ritorsioni che rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per i quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure delle strutture aziendali preposte.

In aggiunta, sempre ai sensi dell'art. 1, co. 2, D.Lgs. 24/2023, non possono essere oggetto di segnalazione:

- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;

- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

### **6.3 COSA DEVE CONTENERE LA SEGNALAZIONE**

La segnalazione dovrà essere il più possibile circostanziata.

In particolare, dovranno necessariamente risultare chiare:

- Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- La descrizione del fatto
- Le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.



Il segnalante dovrà, ove possibile, allegare documentazione utile a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, oltre ad indicare eventuali altri soggetti, potenzialmente a conoscenza dei fatti segnalati.

Qualora la segnalazione non risultasse sufficientemente circostanziata, il Gestore della segnalazione, ove possibile, potrà chiedere al segnalante elementi integrativi.

#### **6.4 SEGNALAZIONI ANONIME – REQUISITI**

Il Segnalante che decide di fornire la propria identità (agevolando così le attività di indagine) ha la garanzia che la stessa sarà trattata con la massima riservatezza e unicamente dal gestore della segnalazione.

Il Segnalante può decidere di effettuare la segnalazione in forma anonima; in tal caso potranno essere prese in considerazione solo le segnalazioni adeguatamente circostanziate e tali da far emergere fatti e situazioni, relazionandoli a contesti determinati.

Resta inteso che il Segnalante anonimo successivamente identificato potrà beneficiare delle tutele previste dalla normativa.

Le segnalazioni anonime sono registrate e conservate secondo i criteri generali di conservazione riportati al successivo paragrafo 12, rendendo in tal modo possibile rintracciare le stesse qualora il Segnalante abbia successivamente comunicato ad ANAC di essere stato vittima di misure ritorsive a causa della segnalazione anonima.

### **7. I CANALI INTERNI PER SEGNALAZIONI**

Per le segnalazioni di violazioni ai sensi della presente procedura, l'azienda mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata. La piattaforma utilizza GlobalLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa. Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.





Non è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta. Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

Il destinatario, presidente dell' Organismo di Vigilanza (ODV), si rende disponibile a ricevere eventuali comunicazioni in forma orale, che saranno gestite con le medesime modalità.

## **8. CHI RICEVE E GESTISCE LE SEGNALAZIONI**

L'Organismo di Vigilanza (ODV) è il soggetto responsabile alla ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito. L'ODV può essere coadiuvato da soggetti del suo gruppo di supporto specificamente nominati in atto interno.

Il responsabile whistleblowing riceve le segnalazioni e dialoga con la persona segnalante per chiarire e approfondire quanto ricevuto. Il dialogo con la persona segnalante continua anche durante le fasi di accertamento. Il responsabile o l'ufficio, dopo una valutazione iniziale, svolgono un'attività di accertamento delle informazioni segnalate, anche richiedendo specifiche informazioni ad altri uffici e funzioni interni all'organizzazione. Il ricevente fornisce riscontri periodici alla persona segnalante e, al termine dell'attività di accertamento, comunica l'esito delle attività di accertamento. Nella comunicazione dell'esito non sono inclusi riferimenti a dati personali relativi all'eventuale soggetto segnalato.

Tra i possibili esiti che possono essere comunicati alla persona segnalante ci sono:

- o Correzione di processi interni
- o Avvio di un procedimento disciplinare
- o Trasferimento dei risultati delle attività di accertamento alla procura della Repubblica (e/o della Corte dei conti in caso di danno erariale)
- o Archiviazione per mancanza di evidenze

## **9. SEGNALAZIONE EFFETTUATA A UN SOGGETTO DIVERSO DAL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI**

Qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato, la segnalazione è considerata rientrante nella presente procedura (e dunque beneficiante del sistema di protezione e riservatezza) solo se il Segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing, a esempio esplicitando la dicitura "whistleblowing" nell'oggetto o nel testo della comunicazione scritta, ovvero nella comunicazione resa in forma orale. Diversamente, se il Segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria e dunque non beneficiante del sistema di protezione e riservatezza.



Il soggetto che abbia ricevuto la segnalazione dovrà trasmettere la stessa entro sette giorni al Gestore, utilizzando le medesime modalità sopra descritte.

Il soggetto in questione dovrà comunicare al Segnalante originario che la sua segnalazione verrà inoltrata al Gestore della segnalazione, indicando la modalità attraverso cui tale trasmissione verrà eseguita. Tale comunicazione dovrà avvenire utilizzando mezzi e strumenti che possano garantire la riservatezza del Segnalante originario, evitando, quindi, l'utilizzo di strumenti e asset aziendali (indirizzi mail, computer, ecc).

Una volta trasmessa la segnalazione e allegata la documentazione citata, il soggetto diverso dal Gestore dovrà cancellare/distruggere eventuali tracce della segnalazione ricevuta e le ulteriori comunicazioni/avvisi inviati, senza trattenere copia, astenendosi, altresì, dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. Il soggetto in questione rimane vincolato all'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La mancata comunicazione di una segnalazione ricevuta, nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza costituiscono una violazione della Procedura e potranno comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari, ai sensi del successivo paragrafo 16.

## **10. LE TEMPISTICHE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal soggetto ricevente.

Entro 7 giorni, il soggetto ricevente conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, il soggetto ricevente comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione.

Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.



## 11. RISERVATEZZA E ANONIMATO

Il soggetto ricevente è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione. L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all'accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati.

L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità della persona segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti.

La riservatezza è garantita attraverso strumenti tecnologici, quali la piattaforma crittografata per le segnalazioni, all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

## 12. LA GESTIONE DEI DATI PERSONALI

Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi.

In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i 5 anni successivi alla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante verbale. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.



Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal soggetto ricevente e, se indicato in specifico atto organizzativo, dai membri dello staff di supporto alla gestione della segnalazione. Nel corso delle attività di accertamento il soggetto ricevente può condividere con altre funzioni dell'ente informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime.

### 13. TUTELE E PROTEZIONI

La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questa procedura. Viene infatti garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Tra le possibili discriminazioni rientrano:

- o il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- o la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- o il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- o la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- o note di merito o referenze negative;
- o misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- o la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- o la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- o la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; o il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine; o danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- o l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- o la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.



## 14. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Ai soggetti riconosciuti responsabili delle violazioni segnalate, saranno applicati i provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL di settore e richiamati dal Modello Organizzativo adottato dalla Società.

Le opportune sanzioni, disciplinari o contrattuali, saranno, altresì, applicate al Segnalante nel caso in cui nei suoi confronti sia stata accertata, con sentenza anche non definitiva, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione, ovvero la responsabilità civile per aver riferito informazioni false, riportate con dolo o colpa grave.

Sono altresì fonte di responsabilità, sia in sede disciplinare che nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente Policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti. In particolare, nel caso in cui al termine del procedimento di accertamento della segnalazione emergano elementi oggettivi comprovanti l'invio di segnalazioni effettuate in malafede o con colpa grave, l' Amministratore Unico ne viene tempestivamente informato affinché possano essere adottati gli adeguati provvedimenti.

Come previsto dall'art. 21, comma 2, del D. Lgs 24/2023, fermi restando i profili di responsabilità civile, penale e amministrativa, il sistema disciplinare previsto dal Modello Organizzativo della Società si applica, altresì, a coloro che si accertano essere responsabili dei seguenti illeciti:

- ritorsioni;
- ostacolo o tentativo di ostacolo alle segnalazioni;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

## 15. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il D.Lgs. 24/2023 ha introdotto, in presenza di determinate condizioni, la possibilità di svolgere segnalazioni esterne. La gestione di tali segnalazioni è affidata all'ANAC. Le segnalazioni esterne hanno ad oggetto le violazioni indicate al paragrafo 6 della presente procedura, numeri 3), 4), 5) e 6).

Il D.Lgs. 24/2023 prevede precise condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna. Più nello specifico, l'art. 6, comma 1, D.Lgs. 24/2023 stabilisce che la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;



- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Le modalità di segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell’ANAC: [Whistleblowing - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

Esistono, inoltre, condizioni ulteriori per cui una persona segnalante possa effettuare una divulgazione pubblica, al fine di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## 16. SANZIONI

Il Decreto Legislativo n.24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing. Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell’obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un’insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.

Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura. L’amministrazione può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

## 17. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

L’art. 20, D.Lgs. 24/2023 prevede che non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:



- Coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello relativo alle informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali);
- Relative alla tutela del diritto d'autore;
- Relative alla protezione dei dati personali;
- Che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

La scriminante opera esclusivamente quando “*al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ...*” e la segnalazione è effettuata secondo le modalità previste dalla normativa.

Quando ricorrono le ipotesi sopra menzionate, è esclusa ogni ulteriore responsabilità anche di natura civile o amministrativa. Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

## **18. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE**

IFCQ, al fine di garantire una gestione consapevole, accurata e professionale del processo Whistleblowing, procede con un'attività di sensibilizzazione - anche attraverso un'adeguata formazione e informazione - nei confronti di tutti i soggetti, interni ed esterni, a vario titolo coinvolti circa le implicazioni etiche, legali e di riservatezza che scaturiscono dalle procedure di segnalazione.

Tale formazione verrà erogata in occasione dell'adozione del canale come sopra descritto e verrà ripetuta con cadenza periodica, in caso di aggiornamenti normativi e/o modifiche apportate alla struttura del canale, al fine di garantirne la piena efficacia.

La concreta erogazione delle sessioni formative avverrà sia con sessioni in aula, sia in modalità e-learning per garantire efficace copertura e adeguato coinvolgimento di tutte le risorse coinvolte.

L'attività di comunicazione verrà garantita, anche nei confronti dei soggetti terzi (consulenti esterni, Partner commerciali, fornitori, ecc.), attraverso la pubblicazione della presente Procedura sul sito istituzionale nell'area “Chi siamo”.